

Inviata a mezzo pec all'indirizzo:

uif@pec.bancaditalia.it

Milano, 1° settembre 2025

Spett.le
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
Divisione Normativa e rapporti istituzionali
Largo Bastia, 35
00181 - Roma

Prot. n. 51/25
SG/sg

OGGETTO: Contributo di AMF Italia alla consultazione sulle nuove Istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (di seguito "Istruzioni")

Ringraziamo l'UIF per l'opportunità di confronto offerta all'Associazione e svolgiamo qui di seguito alcune osservazioni condivise con gli intermediari associati.

➤ *Definizione di "responsabile SOS":*

Comprendiamo che la definizione proposta debba tener conto dell'ampliamento della platea di destinatari a cui le Istruzioni si rivolgono; tuttavia – al fine di evitare possibili ambiguità – chiediamo che la definizione riporti una chiara distinzione tra i destinatari per i quali il responsabile SOS intrattiene rapporti diretti con il cliente o ha un ruolo nell'esecuzione dell'operatività (ed è pertanto responsabile anche dell'individuazione delle operazioni sospette) e gli altri destinatari per i quali – in linea con quanto previsto dalla normativa vigente – il responsabile SOS resta incaricato della sola valutazione e segnalazione delle operazioni sospette ricevute dal c.d. primo livello o delle quali è venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività.

➤ *Parte Prima, Sez. I – Principi generali:*

In tale Sezione si legge che: “Tutte le Informazioni inerenti alle SOS, al loro contenuto, ai soggetti intervenuti nell’iter segnaletico, all’invio della segnalazione alla UIF nonché alle interlocuzioni sulle medesime e al flusso di ritorno sono sottoposti al regime di riservatezza rafforzato previsto dal decreto antiriciclaggio”.

Al riguardo, chiediamo di meglio chiarire cosa si intenda per “regime di riservatezza rafforzato” e, più specificamente, sul presupposto che nella normativa primaria e secondaria – salvo errori - non si rinviene tale concetto, chiediamo se l’adozione dei presidi indicati alla Sezione V della Parte Prima delle Istruzioni sia considerata sufficiente o se, nelle intenzioni di codesta rispettabile Autorità, la richiesta di un regime di riservatezza “rafforzato” presupponga l’adozione di qualche accorgimento ulteriore.

➤ *Parte Prima, Sez. IV – Segnalazione delle operazioni sospette*

- Nel paragrafo viene precisato che, nella propria valutazione, i destinatari debbano prendere in considerazione le operazioni eseguite, anche in parte, presso altri destinatari (sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione): per chiarezza su punto, riteniamo opportuno che sia specificato che il destinatario è tenuto a tale obbligo nei limiti delle informazioni in proprio possesso. Ciò in coerenza con quanto indicato successivamente nella Parte Terza, Sez. 2, par. 2, lett. B dove si legge: “Il destinatario indica le eventuali informazioni in suo possesso relative a operatività o rapporti svolti presso altri destinatari, laddove la loro conoscenza abbia contribuito alla rilevazione del sospetto descritto nella segnalazione o siano necessarie alla ricostruzione dell’operatività segnalata”.
- Nel medesimo paragrafo si legge: “Nel caso di sospetto rilevato a partire da anomalie individuate nell’ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni, la segnalazione menziona anche l’esistenza del medesimo”.

Sul punto chiediamo maggiori delucidazioni poiché, laddove la parola “medesimo” sia riferita al “sospetto” (e non alla parola “partenariato”, indicando così solo la necessità nella SOS di fare menzione dell’esistenza del partenariato quando il sospetto che origina la SOS provenga da un’anomalia rilevata nell’ambito di un accordo di partenariato tra più società), riterremo opportuno segnalare che, ad oggi, il Manuale SOS e l’attuale tracciato consentono l’inserimento di segnalazioni collegate solo da parte dello stesso segnalante.

- Con riguardo all’elenco di circostanze che, considerate singolarmente, non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazioni sospette:

- prendiamo atto dell'esplicita indicazione che eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la mera ricorrenza di misure reali o personali adottate a carico del soggetto cui è riferita l'operatività in relazione a fattispecie aventi rilevanza penale non costituiscano di per sé motivo di segnalazione da parte dei destinatari delle Istruzioni;
- chiediamo conferma che, con il riferimento a "l'individuazione di notizie negative sul soggetto cui è riferita l'operatività ovvero sulle sue controparti o soggetti collegati", si intenda introdurre espressamente le controparti e i soggetti collegati al cliente tra i soggetti che i destinatari delle Istruzioni devono sottoporre a specifici controlli. Sul punto, infatti, osserviamo come taluni di questi soggetti oggi non siano mappati nei sistemi interni e una tale previsione richiederebbe dunque una specifica implementazione (posto, peraltro, che la raccolta dei dati su tali soggetti potrebbe non risultare così agevole).

➤ *Parte Prima, Sez. VI – Tempistiche della collaborazione attiva*

La Sezione disciplina le tempistiche della collaborazione attiva prevedendo che "Ai fini della valutazione della nuova segnalazione, il destinatario considera parametri quali il lasso di tempo trascorso tra l'operatività valutata e la precedente segnalata, i soggetti coinvolti nella medesima, nonché i flussi di ritorno ricevuti dall'Unità, verificando la presenza di nuovi profili di sospetto rispetto a quanto in precedenza comunicato alla UIF". A tal proposito riterremmo utile che codesta spettabile Autorità fornisca maggiori delucidazioni sui criteri di valutazione del "lasso di tempo" quale parametro di valutazione della nuova segnalazione.

➤ *Parte Prima, Sez. VIII – Flusso di ritorno della UIF*

- La Sezione prevede che le comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni e alle schede di feedback siano inviate tramite posta elettronica certificata alla casella PEC fornita dal destinatario e siano altresì pubblicate sul portale Infostat-UIF nell'apposita sezione "Visualizza Messaggi", previa notifica via e-mail al responsabile SOS.

A tal riguardo, invitiamo a riconsiderare l'invio di tali comunicazioni tramite PEC (limitandone dunque l'invio tramite portale Infostat-UIF), in considerazione del fatto che alla casella PEC del destinatario hanno abitualmente accesso anche persone diverse dal responsabile SOS (e questo potrebbe rappresentare una violazione del "regime di riservatezza rafforzato" di cui si è fatto cenno in precedenza). L'alternativa

(forse più onerosa) potrebbe essere quella di prevedere una PEC dedicata allo scambio di tali comunicazioni, ad accesso esclusivo del responsabile SOS e dei suoi delegati.

- Con riferimento ai criteri di individuazione dei destinatari selezionati al fine di ricevere la scheda di feedback, auspichiamo che codesta spettabile Autorità riconsideri l'opportunità di invio a tutti i destinatari, tenuto conto che alcune entità più piccole – benché rilevanti sul mercato (es. Private Banking) - rischierebbero di essere penalizzate dal sistema di selezione così come delineato nelle Istruzioni. La scheda di feedback rappresenta, infatti, per ciascun destinatario un validissimo strumento per analizzare nel concreto le valutazioni svolte e cogliere utili indicazioni per una miglior valutazione di future attività sospette.

➤ *Parte Prima, Sez. IX – Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative*

- Prendiamo atto che, al paragrafo A (“Segnalazione e astensione”), le Istruzioni dispongono esplicitamente che “l'impossibilità di identificare o verificare l'identità del titolare effettivo è in particolare presupposto dell'obbligo di astensione mentre non costituisce elemento di per sé sufficiente per l'invio della SOS”; con ciò chiarendo che, al verificarsi di tale casistica, il destinatario si asterrà dalla relazione col cliente ma non dovrà più effettuare la segnalazione (e dunque, in corso di ispezione, l'omessa segnalazione per il caso di specie non potrà essere oggetto di rilievo).
- Chiediamo conferma del fatto che, al paragrafo D (“Segnalazione e comunicazioni inerenti a soggetti designati e ad altre misure restrittive”), le Istruzioni intendano chiarire che la presenza di un nominativo e dei relativi dati nelle liste pubbliche accessibili non sia di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo per il destinatario di segnalazione se non accompagnata anche dalla presenza di circostanze oggettive (come del resto precisato nel Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023). Se confermata tale interpretazione, anche in questo caso l'omessa segnalazione non potrebbe essere oggetto di rilievo in sede ispettiva.
- Riteniamo utile che vengano fornite maggior delucidazioni in relazione al concetto di “reati” richiamato al paragrafo F (“Segnalazione e denuncia di reati”) e, in particolare, chiediamo conferma del fatto che il riferimento sia da intendere unicamente alla denuncia di reati presupposto del riciclaggio. Chiediamo poi di meglio specificare i criteri per valutare il “potenziale valore aggiunto” di una segnalazione rispetto alla denuncia di reato già in corso.

➤ *Parte Terza, Sez. II, par. 2 – Schema e contenuto della segnalazione*

- Le Istruzioni dispongono che, in caso di acquisizione della SOS con notifica della presenza di anomalie non bloccanti, il destinatario “deve attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una SOS sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente”. Sul punto segnaliamo che talvolta, in presenza di anomalie non bloccanti, l’intermediario non è in grado di capire in autonomia dove stia l’errore/la mancanza e dunque necessiterebbe di maggiori esemplificazioni nel Manuale Utente o di un canale di contatto per superare le criticità e inviare una SOS completa. L’Associazione resta a disposizione per fornire esempi concreti di tali problematiche.
- Al paragrafo A (“Dati identificativi della segnalazione”) è previsto che il destinatario specifichi il livello di rischio attribuito all’operatività segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento. A tal proposito, sarebbe opportuno che – in analogia a quanto già previsto nelle vigenti istruzioni - codesta spettabile Autorità mettesse a disposizione dei destinatari una scala di rischio, con valori definiti e relativa descrizione per ciascuno di essi, così da facilitare il segnalante nell’individuazione del valore da imputare alla segnalazione.

➤ *Parte Terza, Sez. III – Sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni*

Prendiamo atto dell’introduzione di una nuova “fattispecie sanzionatoria” nella misura in cui la condotta tenuta dal destinatario e i dati in tema di sostituzioni, integrazioni e annullamenti delle segnalazioni possano essere utilizzati dalla UIF per la valutazione di eventuali iniziative nei confronti del medesimo, in relazione alla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Unità e alla qualità della collaborazione attiva. A tal proposito, chiediamo maggiori delucidazioni sul rapporto tra tale disposizione e l’art. 58 del D.Lgs. 231/2007.

Restiamo a disposizione di codesta spettabile Autorità per un eventuale confronto in relazione alle osservazioni sopra formulate.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

